RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD). Successivamente la direttiva suddetta è stata aggiornata dalla direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005.

Il presente decreto prevede ora l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE.

Nello specifico la EPBD III mira a:

- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i risultati sperati.

Più in particolare, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l'introduzione di un indicatore del livello di "prontezza" dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l'istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.

Il Governo è stato delegato al recepimento della EPBD III con l'articolo 23 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ove, in considerazione degli oneri in capo ai cittadini già introdotti tramite la direttiva 2010/31/UE e 2012/27/UE, è previsto quale criterio di delega che sia favorita l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Il presente decreto modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005 (nel seguito solo "decreto legislativo"), introducendo disposizioni attuative della EPBD III.

Il presente decreto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nelle raccomandazioni (UE) numero 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e numero 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici.

Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento e aggiorna il titolo del decreto legislativo per tenere conto della nuova direttiva che viene recepita.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EPBD III, come ad esempio la strategia nazionale di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, gli strumenti per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EPBD III. In particolare, sono state novellate le definizioni di "generatore di calore" e di "impianto termico", nonché sono state introdotte tutte le definizioni contenute nella direttiva 844/2018/UE.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, in merito all'ambito di intervento, dettagliando e declinando le tematiche oggetto della disciplina. È infatti necessario prevedere, nell'ambito di intervento, le nuove discipline trattate dalla direttiva 844/2018/UE, quali l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Inoltre, è stata aggiornata la materia delle esclusioni, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica.

L'articolo 5 aggiunge l'articolo 3-bis al decreto legislativo, che delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla direttiva 844/2018/UE e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni (UE) richiamate in premessa. Si è inoltre tenuto conto della prima versione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, già predisposta dall'Italia in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 102/2014.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, volte ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con le nuove disposizioni introdotte dalla EPBD III, come ad esempio l'integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici. Lo stesso articolo dettaglia i criteri per l'integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, secondo quanto previsto dalla direttiva 844/2018/UE.

Inoltre è introdotta la previsione di un decreto del Presidente della Repubblica volto a disciplinare esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, come aggiornati dalla EPBD III. In particolare, tra i criteri ampia rilevanza è data alla necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività, come richiesto dalla legge di delegazione. In tal senso, si richiama quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) ove, al fine di migliorare il rapporto tra costi e benefici delle disposizioni, è stata indicata una soglia minima di 70 kW per l'ispezione dell'efficienza degli impianti termici di piccola taglia, che sono meno influenti dal punto di vista energetico. Si segnala in particolare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3 della direttiva 844/2018/UE, risulta già recepita nell'ordinamento nazionale all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo, volte a dare attuazione ai criteri previsti dalla EPBD III in materia di strumenti finanziari e meccanismi di promozione dell'efficienza energetica negli edifici. In particolare, la disposizione subordina la concessione di eventuali incentivi per la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, al rispetto di alcuni criteri che assicurino l'efficacia dello strumento, anche in un'ottica di uso razionale delle risorse pubbliche. La modifica introduce inoltre disposizioni volte a prevedere gli opportuni approfondimenti per sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.

L'articolo 8 aggiunge l'articolo 4-quater al decreto legislativo, per l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, uno strumento volto sia a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica, sia a offrire attività di supporto ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione, al fine di stimolare l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo, al fine di adeguare la disciplina riguardante l'attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, a quanto previsto dalla EPBD III. È inoltre introdotta una modifica volta a ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di APE alle regioni. La modifica è coerente con le attività di controllo su normativa edilizia e APE, che è rimessa agli enti locali.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, in materia di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, al fine di adeguare la normativa nazionale alle previsioni della EPBD III.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di aggiornare e armonizzare con il mutato contesto normativo le disposizioni relative alla predisposizione delle relazioni tecniche di progetto.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell'ambito della prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 14 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo, per aggiornare la clausola di cedevolezza in relazione all'attuazione della direttiva 2018/844.

L'articolo 15 modifica l'Allegato A, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.

L'articolo 16 abroga l'articolo 4, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 17 elenca le abrogazioni rese necessarie dall'aggiornamento delle norme, al fine di rendere il quadro giuridico più chiaro.

L'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria e la decorrenza dell'entrata in vigore.

Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva 2018/844

Direttiva 2018/844	Direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva 2018/844		Commi modificati o sostituiti dalla direttiva 2018/844	Normativa nazionale già in vigore	Bozza di D.LGS. di recepimento della direttiva che modifica il d.lgs. 192/2005	D.LGS. 192/2005 testo coordinato	Commenti
Art. 1, comma 1	Art. 2	Definizioni	Alcune definizioni aggiunte	Articolo 2 e Allegato A del d.lgs. 192/2005	Articolo 2, che aggiunge al d.lgs. 192/2005 le nuove definizioni.	Articolo 2, comma1	Il testo di d.lgs 192/2005 in vigore necessita adeguamenti per rispondere ai requisiti della direttiva 2010/31/UE
Art. 1, comma 2	Art. 2-bis	Strategia di ristrutturazione a lungo termine	Commi 1 e 2, 5, 6 e 7.	Commi da 1 a 3 dell'articolo 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102	Articolo 5	Articolo 3-bis (nuovo)	La strategia, precedentemente recepita nel dlgs 102/2014, in linea con quanto previsto dalla direttiva viene spostata nel dlgs 192/2005 e aggiornata con i nuovi elementi introdotti.
			Comma 4				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
			Comma 3	non presente	Articolo 7 comma 1, lettera c)	Articolo 4-ter, comma 4-bis	
Art. 1, comma 3	Art. 6	Edifici di nuova costruzione	Comma 1	Comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005			nessuna modifica necessaria alla normativa nazionale vigente
			Comma 2	non presente	Articolo 5, comma 1, lettera b)	Articolo 4, comma 1, lettera b), punto 4	
Art. 1, comma 4	Art. 7	Edifici esistenti	Comma 5	non presente	Articolo 5, comma 1, lettera b)	Articolo 4, comma 1, lettera b), punti 4 e 7	
Art. 1, comma 5	Art. 8	Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza	Comma 1	non presente	Articolo 6	Articolo 4, comma 1, lettera b), punti 5 e 6	
			Commi da 2 a 8	non presente	Articolo 6, comma 1, lettera b)	Articolo 4, comma 1bis e 1 ter	
			Comma 9	non presente	Articolo 8, comma 1, lettera c)	Articolo 6, comma 10-bis	
			Comma 10				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
			Comma 11				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 6	Art. 10	Incentivi di mercato e barriere finanziarie	Comma 6	non presente	Articolo 6, comma 1, lettera a)	Articolo 4-ter, comma 1-bis e 1-ter	
			Comma 6-bis		Articolo 8, comma 1, lettera d)	Articolo 6, comma 12-bis	
			Comma 6-ter		Articolo 7, comma 1	Articolo 4-quater, comma 7	
Art. 1, comma 7	Art. 14	Ispezione degli impianti di riscaldamento	Commi da 1 a 6	Art. 4, comma 1-bis, e art. 7 del d.lgs. 192/2005 e DPR 74/2013	Articolo 5, comma 1, lettera d) e articolo 9, comma 1	Articolo 4, comma 1-bis, e articolo 7	modificati per tenere conto delle novità
			Comma 4	non presente	Articolo 5, comma 1, lettera b)	Articolo 4, comma 1, lettera b), numero 8)	modificati per tenere conto delle novità
Art. 1, comma 7	Art. 15	Ispezione degli impianti di condizionamento dell'aria	Commi da 1 a 6	Art. 4, comma 1-bis, e art. 7 del d.lgs. 192/2005 e DPR 74/2013	Articolo 5, comma 1, lettera d) e articolo 9, comma 1	Art. 4, comma 1-bis, e art. 7 del d.lgs. 192/2005	modificati per tenere conto delle novità
			Comma 4	non presente	Articolo 5, comma 1, lettera b)	Articolo 4, comma 1, lettera b), numero 8)	modificati per tenere conto delle novità
Art. 1, comma 8	Art. 19	Revisione	Comma 1				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 9	Art. 19-bis	Studio di fattibilità	Comma 1				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 10	Art. 20	Informazione	Comma 2	non presente	Articolo 7	Articolo 4-quater	Previsto il Portale Nazionale per la conoscenza del parco immobiliare e per fornire informazioni e assistenza a cittadini, imprese e PA.
Art. 1, comma 11	Art. 23	Esercizio della delega	Commi da 1 a 6				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 12		Soppressione articoli 24 e 25					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 13	Art. 26	Procedura di Comitato	Commi da 1 a 3				non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 14		Modifica degli allegati					Si vedano le righe dedicate agli allegati
Art. 2		Modifica della direttiva 2012/27/UE					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 3		Recepimento					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 4		Entrata in vigore					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 5		Destinatari					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Allegato, paragrafo 1	Allegato I	Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici		Art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2005	Articolo 5, comma 1, lettera a)	Articolo 4, comma 1, lettera a)	modificati per tenere conto delle novità
Allegato, paragrafo 2	Allegato I-bis	Predisposizione degli edifici all'intelligenza					non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Allegato, paragrafo 3	Allegato II	Sistemi di controllo indipendenti degli APE e rapporti di ispezione		Articolo 9, comma 5-quinquies, lettera b)	Articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h)	Articolo 9, comma 5-quinquies, lettera b)	modificati per tenere conto delle novità

Relazione tecnica

Il decreto legislativo in oggetto è volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE.

Si premette che quasi tutte le norme riguardano soggetti privati o assimilabili mentre altre sono meramente ordinamentali, come l'introduzione di alcune definizioni, o procedurali.

Nello specifico, si riporta di seguito una trattazione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione con particolare riferimento agli effetti economico-finanziari.

L'articolo 1 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005 (nel seguito solo "decreto legislativo"), per tenere conto della nuova direttiva in corso di recepimento.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo, concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e previste dalla EPBD III. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EPBD III. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, in merito all'ambito di intervento del provvedimento, dettagliando e declinando le tematiche oggetto della disciplina della norma. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 5 aggiunge l'articolo 3-bis al decreto legislativo, che delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. La strategia, che costituisce un documento programmatico, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come garantito dall'articolo 15 dello schema.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, volte ad aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con le nuove disposizioni introdotte dalla EPBD III, come ad esempio l'integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici. Lo stesso articolo disciplina i criteri per l'integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/844; le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti diretti per la finanza pubblica. Inoltre è previsto che l'Enea, al fine di adeguare la metodologia di calcolo alle norme tecniche di cui all'allegato 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, predisponga uno studio da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico sull'effettivo impatto energetico economico e amministrativo conseguente a tale adeguamento. Tale attività rientra tra quelle istituzionali di ENEA, e pertanto è realizzata con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo, volte a tenere in considerazione i criteri previsti dalla EPBD III in materia di strumenti finanziari e meccanismi di promozione dell'efficienza energetica negli edifici. La modifica prevede inoltre la redazione di uno studio ad opera del GSE e dell'ENEA, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti per sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare. Le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica. Con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera c), si specifica

che in capo ad ENEA e GSE è prevista la mera predisposizione di un rapporto e non è prevista, dall'attuale decreto, lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto stesso. La redazione del rapporto da parte di GSE ed ENEA rientra tra le attività istituzionali degli enti citati, e pertanto è eseguita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito dall'articolo 18 del presente decreto.

L'articolo 8 aggiunge l'articolo 4-quater al decreto legislativo, per l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, uno strumento volto sia a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica, sia ad offrire attività di supporto ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione al fine di stimolare l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L'attuazione delle disposizioni introdotte comporta oneri nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Al comma 2 dell'articolo è prevista la copertura mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La dotazione pari a 1 milione di euro annuo per il periodo 2020-2023 è volta a coprire, nella prima fase dell'attività, gli oneri connessi alla realizzazione del portale, caratterizzata da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo, al fine di adeguare la disciplina riguardante l'attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, a quanto previsto dalla EPBD III. Le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica. È inoltre introdotta una modifica volta a ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di APE alle regioni. La modifica è coerente con le attività di controllo su normativa edilizia e APE, che è rimessa agli enti locali, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, in materia di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, al fine di adeguare la normativa nazionale alle previsioni della EPBD III. Le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di aggiornare e armonizzare con il mutato contesto normativo le disposizioni relative alla predisposizione delle relazioni tecniche di progetto. Le modifiche introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Le modifiche sono coerenti con le attività di controllo già svolte dagli enti locali su normativa edilizia e APE e, sono svolte con le risorse e i mezzi già previsti a legislazione vigente. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo per aggiornare e incrementare l'efficacia delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare in materia di monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell'ambito della prestazione energetica degli edifici. Le modifiche introdotte, e in particolare la promozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le provincie autonome, non mutano l'attività già prevista a normativa vigente ma contribuiscono ad incrementarne l'efficacia. Tale attività infatti è già svolta dalle regioni e province autonome in ragione dell'articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 192/2005, ora oggetto di modifica; pertanto le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo introduce modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo, per aggiornare la clausola di cedevolezza in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2018/844. Le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'Allegato A, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo. Le disposizioni introdotte sono di carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 16 abroga l'articolo 4, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 17 elenca le abrogazioni rese necessarie dall'aggiornamento delle norme, al fine di rendere il quadro giuridico più chiaro. Tali abrogazioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria e la decorrenza dell'entrata in vigore. E' stabilito che all'attuazione del presente decreto, fatta salva la copertura finanziaria espressamente prevista per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicemb
avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEG.

Il Ragioniere Gen

3 1 GEN.2020